

STATUTO

**"CHIMERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."- ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBINO BG VIA DUCA
D'AOSTA 17

Numero REA: BG - 333698

Codice fiscale: 02916620160

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "C" ALL'ATTO NN. 4834/3224 DI REPERTORIO
STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È vigente, con sede nel comune di Albino (BG), la Società cooperativa denominata:

"CHIMERA Società cooperativa sociale a r.l." - ONLUS

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e ss. c.c. la società:

- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;
- c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art.4.

La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa sociale intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) Impegnarsi attivamente contro ogni fenomeno di emarginazione sociale, prioritariamente quella dei disabili e di tutti quelli che subiscono processi di estraneizzazione e alienazione dal loro ambito sociale e culturale.
- 2) Incrementare il livello di conoscenza sociale, di sensibilità e mobilitazione dell'opinione pubblica nell'affrontare le problematiche connesse alla emarginazione per favorire il maggior livello di partecipazione e coinvolgimento dell'intera comunità sociale.

3) Rappresentare un punto di riferimento di confronto e di sostegno di tutte le famiglie che si trovano a dover fronteggiare le molteplici problematiche sanitarie e sociali che la condizione presenta, analisi dei diritti e dei doveri e conoscenza delle leggi esistenti in materia.

La Cooperativa intende perseguire questi obiettivi attraverso:

- La gestione di servizi socio-sanitari e educativi (L. 381/91 - disciplina delle Cooperative sociali - art. 1, lettera A);

- Lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento anche lavorativo delle persone svantaggiate (L. 381/91 - disciplina delle Cooperative sociali - art. 1, lettera B);

La Cooperativa configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni dei due diversi scopi (A e B) e alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art.4 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, senza fine di lucro, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

A)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso

la gestione di servizi sociali, socio sanitari, educativi e

culturali riguardanti biblioteche, librerie ed affini, orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni di persone svantaggiate (anziani, minori, disabili, malati psichici, soggetti in condizione di svantaggio socio-culturale e simili).

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- a) attività e servizi di riabilitazione;

- b) progetti di inserimento di soggetti portatori di handicap, svantaggiati o disadattati, negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole medie superiori;

- c) progetti di inserimento di soggetti portatori di handicap e/o di disagio psichico, emarginati nel contesto sociale e nel mondo del lavoro;

- d) centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzate anche al miglioramento della qualità della vita;

- e) case di vacanza, centri ricreativi, esperienze di socializzazione ed animazione, luoghi per il tempo libero e per la libera socialità;

f) comunità per studenti e lavoratori, comunità educative in genere e socio sanitarie, centri socio-educativi e centri diurni, culturali, ricreativi, corsi di specializzazione, formazione, consulenza, orientamento e di educazione permanente;

g) attività e servizi di assistenza domiciliare;

h) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici e Privati;

i) corsi di formazione-aggiornamento per operatori che intervengono in campo socio-educativo, ricreativo, dell'handicap, del disagio psichico e dell'animazione;

j) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D.Lgs 22-01-2004 n.42 e seguenti, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 e seguenti;

k) promozione della cultura, dell'arte e della ricerca scientifica;

l) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

m) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti.

B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed, in particolare:

1) espletare servizi vari connessi:

a) alla collettività quali ad esempio, gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, campi scuola e palestre per l'educazione e la rieducazione fisica, comunità alloggio e di accoglienza, servizi turistici, di ristorazione, per il tempo libero e servizi accompagnamento e di trasporto di persone e di merci;

b) alla realtà abitativa quali pulizie, tinteggiature e verniciature, manutenzioni e assistenze alla piccola impiantistica per abitazioni private, condomini, comunità, uffici ed ambienti di lavoro in genere;

c) all'ambiente quali la conservazione, la manutenzione, la custodia di spazi verdi e giardini, vie e piazze; lo smaltimento dei rifiuti sotto tutte le forme previste dalle norme vigenti;

2) svolgere piccole attività artigianali, agricole ed agrituristiche, di coltivazione della terra, di allevamento e selezione del bestiame e di animali da cortile, di trasformazione del latte, di valorizzazione della silvicoltura;

3) svolgere attività varie di assemblaggio di materiali semi-lavorati ed attrezzature, in collaborazione con aziende locali e con la realtà industriale del territorio;

4) la manutenzione e sistemazione idrogeologica di sentieri e boschi nonché la valorizzazione del patrimonio esistente, in collaborazione con Enti ed Istituti a ciò preposti;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,

attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

o concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

o partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

o contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori:

1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

4) le persone svantaggiate di cui all'art.4, primo comma della legge 381/91 che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa compatibilmente con il loro stato soggettivo;

5) i produttori dei beni commercializzati.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla

cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.7 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art.21, comma primo punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore minimo nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art.8 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO IV bis

STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

Art. 10bis (Soci finanziatori)

Ai sensi dell'articolo 26 D.L. 18/10/2012, n. 179 e successive modifiche e dell'ultimo comma dell'art. 2526 c.c., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori" e ad essi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2526 c.c.

La cooperativa può emettere categorie di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti diversi. Tutti gli strumenti finanziari partecipativi appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 10ter (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 10quater (Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi)

Gli strumenti finanziari partecipativi non sono incorporati in titoli né, quindi soggetti al relativo regime di circolazione.

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio

abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Nell'ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari partecipativi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società. La cessione degli strumenti finanziari ha effetto nei confronti della cooperativa dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 10quinquies (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 23. con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2481bis c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere offerti in sottoscrizione direttamente a terzi; in tal caso ai soci, operatori o finanziatori, che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, come prescritto dall'Art. 2473 del Cod. Civ.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti

all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 10sexies (Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi)

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci operatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92;

la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci operatori;

in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci operatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere

inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione, alle condizioni e nei termini ivi indicati e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2001; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 2473 comma terzo c.c. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art.12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

o per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

o per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

o per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi

sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro nominato ai sensi dell'art.37 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, il socio escluso può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.16 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.21, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Art.17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non

sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.15, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a Euro 25,00 (venticinque);
- 2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento);
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 4) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 5) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 6) dalla riserva straordinaria;
- 7) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.20 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art.11.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Art.21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV bis del presente statuto;
- e. ad eventuale ristorno in favore dei soci operatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 22;
- f. ad eventuali dividendi in misura tassativamente non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 e ss. c.c.).

A questo proposito è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori e la delibera dell'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e fatti salvi i diritti dei soci finanziatori, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.22 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori, e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente art. 10sexies, sulla base dei seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;

- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi di legge;
- c) la nomina dell'organo amministrativo e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 10quinquies.
- d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 10quinquies;
- e) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;
- f) l'approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge n.142 del 2001;
- g) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) l'aumento di capitale sociale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 10bis e ss. del presente statuto;
- j) l'istanza di riesame presentata dal socio escluso;
- k) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibera assembleare con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c., fermi restando i quorum di cui all'art. 25 del presente statuto.

Art.24 (Convocazione)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta

ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per approvare il bilancio; può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

Art.25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Anche al fine di agevolare la partecipazione dei soci finanziatori, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art.26 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno di norma in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'ordine del giorno, ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.9.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della stessa cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.29 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Fino ad un terzo degli amministratori possono essere nominati dai soci finanziatori se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiori ai tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia stato direttamente nominato dall'assemblea dei soci.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art.30 (Consiglio di amministrazione)

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di

Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente art.29, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. e nel rispetto dei diritti amministrativi eventualmente spettanti ai soci finanziatori ai sensi dell'art. 10 quinquies comma 4.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art.34 (Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.35 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.36 (Organo di controllo)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di

telecomunicazione alle medesime condizioni previste per assemblee dei soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere demandata ad un arbitro che sarà nominato dalla camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti è fatto espresso rinvio.

L'arbitro deciderà ritualmente secondo diritto, entro 180 giorni dalla nomina, disponendo anche in riferimento alle spese.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 21, lettera d);
- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.21, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e si applicano, in quanto

compatibili, le norme delle società per azioni.
F.to Luca BIROLINI
F.to Corrado DE ROSA (L.S.)